

**RICORSO per motivi aggiunti ex art. 43 c.p.a.**

Per i Sigg.ri

[REDACTED], rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'**Avv. Pasquale Salvo** (C.F. SLVPQL68C17A284D; PEC: avvsalvop@messaggipec.it) e dall'**Avv. Michela Antolino** (C.F. NTLMHL72R71A509V; PEC: michela.antolino@pec.it), del Foro di Avellino, ed elettivamente domiciliati presso lo studio della seconda in Sant'Angelo dei Lombardi alla via Bartolomei n. 7.

- Ricorrenti -

**CONTRO**

**Azienda Consortile Ambito S01 – 3 Agro Solidale** (C.F.: 80020730653), in persona del legale rapp.te p.t, con sede presso il Comune Capofila di Pagani in P.zza D'Arezzo, con domicilio digitale all'indirizzo PEC risultante dal Registro PPAA: avvocatura@pec.comunepagani.it;

**Comune di Pagani** (C.F.: 80020730653), quale comune capofila dell'Azienda Consortile Ambito S01 – 3 Agro Solidale, in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., con sede in piazza D'Arezzo, con domicilio digitale all'indirizzo PEC risultante dal Registro PPAA: avvocatura@pec.comunepagani.it;

**Comune di San Valentino Torio** (C.F.: 00577010655), in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, con sede in San Valentino Torio (SA), in Via Giacomo Matteotti, 13, con domicilio digitale all'indirizzo PEC risultante dal Registro PPAA: protocollocomunedisantvalentinotorio@pec.it.

-Amministrazioni resistenti -

**E NEI CONFRONTI**

di tutti i soggetti controinteressati, beneficiari dell'attuale programma regionale di assegni di cura, identificati nella graduatoria impugnata, con istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ex art. 41, comma 4, c.p.a.

**PER L'ANNULLAMENTO,**

in estensione dell'impugnativa proposta con il ricorso introduttivo,

- Determinazione dell'Azienda Consortile Ambito S01 – 3 Agro Solidale n. 140 del 5.03.2026, avente ad oggetto “FNA 2023 – assegni di cura per disabili gravissimi e disabili gravi- liquidazione bimestre gennaio – febbraio 2026”, nella parte in cui dispone la liquidazione degli assegni di cura in favore di 39 disabili gravissimi e 4 disabili gravi, escludendo [REDACTED] dai beneficiari, pur essendo stato riconosciuto disabile gravissimo dall'UVI in data 30.05.2023;

-nonché, degli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi inclusi quelli con cui sono stati determinati i criteri di accesso alla misura e la platea dei beneficiari;

Per la conferma delle domande già formulate nel ricorso introduttivo.

### **DATI DI FATTO**

Con ricorso introduttivo iscritto al R.G. n. 555/2026, i ricorrenti adivano questo Ecc.mo Tribunale per contestare l'illegittima esclusione [REDACTED] dalla platea dei beneficiari degli assegni di cura a valere sul Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza (FNA 2023).

[REDACTED] è affetto da [REDACTED], condizione che determina la necessità di assistenza continuativa h24 e che lo inquadra inequivocabilmente, ai sensi del **D.M. 26.09.2016**, nella categoria dei **disabili gravissimi**. La condizione è stata formalmente accertata dall'Unità di Valutazione Integrata (UVI) distrettuale in data **30.05.2023**, a seguito di domanda presentata il **22.03.2023**.

Nonostante la certificazione della condizione di gravissima disabilità, l'Amministrazione ha omesso di inserire i [REDACTED] tra i beneficiari dell'assegno di cura, giustificando l'esclusione con la presunta insufficienza di risorse e applicando un criterio meramente cronologico ancorato alla data della valutazione UVI (fissando un termine preclusivo al 21.03.2023).

Con nota prot. **n. 1770 del 28.01.2026**, l'Azienda comunicava l'inserimento del [REDACTED] in una generica "lista di attesa". Con nota prot. **n. 4778 del 19.03.2026**, l'Ente riconosceva espressamente la "posizione utile" del minore in graduatoria, subordinando tuttavia l'erogazione del beneficio a un futuro e indeterminato "scorrimento della lista": un riconoscimento sostanziale del diritto, dunque, che si accompagnava a un diniego concreto di erogazione.

In pendenza del giudizio introdotto con il ricorso principale, l'Azienda Consortile "Agro Solidale" adottava la **Determinazione Generale n. 140 del 05/03/2026**, con la quale provvedeva alla liquidazione degli assegni di cura FNA 2023 per il bimestre **gennaio-febbraio 2026**, per un importo complessivo di **€ 94.560,00**.

La determina ripartisce la liquidazione come segue:

€ 89.760,00 in favore di n. 39 disabili gravissimi;

€ 4.800,00 in favore di n. 4 disabili gravi.

██████████ – **disabile gravissimo** – non figura tra i beneficiari di alcuna delle due categorie.

Il dato emerge con assoluta chiarezza e configura un vizio di legittimità radicale: l'Amministrazione, dopo aver esaurito (solo parzialmente) la platea dei gravissimi, ha destinato le risorse residue a soggetti classificati come **gravi**, pretermettendo il ricorrente che versa in condizione di bisogno assistenziale di intensità superiore.

Il fatto nuovo, idoneo a integrare i presupposti per la proposizione dei motivi aggiunti ex art. 43 c.p.a., è pertanto il seguente: la Determinazione n. 140/2026 cristallizza e aggrava la lesione già dedotta nel ricorso principale, sovvertendo consapevolmente la gerarchia normativa delle tutele e perpetuando l'esclusione ██████████ anche nel primo bimestre del 2026.

L'atto in questa sede gravato con ricorso per motivi aggiunti è illegittimo e va annullato, previa sospensione della efficacia, per i seguenti **MOTIVI DI DIRITTO**

**VIOLAZIONE DI LEGGE** (DGRC n. 70/2024 e della DGRC n. 121/2023); Violazione dei LEPS; eccesso di potere per travisamento dei presupposti, illogicità, contraddittorietà e disparità di trattamento. **ECESSO DI POTERE** (per travisamento dei presupposti, illogicità manifesta e contraddittorietà intrinseca

La Determinazione n. 140/2026 è affetta da un vizio di legittimità radicale e insanabile, che ne impone l'annullamento.

La normativa regionale di riferimento – e segnatamente la **DGRC n. 70/2024** e la **DGRC n. 121/2023** (Piano Regionale Non Autosufficienza 2022–2024), espressamente richiamate nelle premesse dell'atto impugnato – sancisce un ordine di priorità **assoluto e inderogabile** nell'accesso agli assegni di cura: la categoria dei **disabili gravissimi** deve essere integralmente soddisfatta prima che le risorse disponibili possano essere destinate alla categoria dei **disabili gravi**.

Ciò non è frutto di un'interpretazione estensiva: è il dato testuale e sistematico della disciplina regionale, che riconosce la diversità ontologica dei bisogni assistenziali e ne impone la graduazione secondo un criterio di proporzionalità e di primazia del bisogno più intenso.

Orbene, la Determinazione n. 140/2026 opera in aperto contrasto con tale precetto. L'Amministrazione, pur riconoscendo l'esistenza di disabili gravissimi ancora in lista d'attesa (tra cui

il ricorrente, la cui "posizione utile" era stata esplicitamente riconosciuta con nota del 19.03.2026), ha deliberatamente destinato € **4.800,00** a n. 4 disabili gravi, sottraendo tali risorse a chi versa in condizione di bisogno assistenziale superiore.

La contraddittorietà è macroscopica e si consuma all'interno dello stesso atto: la determina richiama nelle premesse le DGRC che impongono la priorità ai gravissimi e ne viola il precetto nel dispositivo, liquidando somme a soggetti gravi. Tra la base giuridica dell'atto e il suo contenuto dispositivo vi è un'antinomia logica e giuridica insanabile, che integra la figura dell'eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca e travisamento dei presupposti.

L'Amministrazione non può invocare il limite delle risorse disponibili per giustificare l'esclusione dei gravissimi, avendo contestualmente attestato di disporre di risorse sufficienti a soddisfare i gravi. L'argomento della scarsità delle risorse crolla di fronte all'evidenza numerica: se vi erano € 4.800,00 da liquidare, essi spettavano a [REDACTED], gravissimo, e non a soggetti gravi. L'esclusione del minore riposa, in radice, sull'applicazione di un criterio cronologico ancorato alla data della valutazione UVI – fissata dal Comune al 21.03.2023 come termine preclusivo – che la giurisprudenza amministrativa ha già dichiarato **radicalmente incompatibile** con la natura giuridica dell'assegno di cura.

L'assegno di cura per disabili gravissimi costituisce un **Livello Essenziale delle Prestazioni Sociali (LEPS)**, come tale tutelato dall'art. 117, comma 2, lett. m), Cost. La sua erogazione non soggiace alla discrezionalità degli ambiti territoriali, i quali non possono introdurre criteri selettivi autonomi che derogano alla disciplina statale e regionale.

**Il Consiglio di Stato, Sezione III, con sentenza n. 10566/2023** ha affermato con chiarezza che il diritto del disabile gravissimo alla prestazione assistenziale non può essere compresso né differito mediante criteri formali o accidentali, quali la data di presentazione della domanda o quella di effettuazione della valutazione UVI. L'accesso al beneficio deve essere strutturato sulla base della **gravità del bisogno clinico-sociale**, da graduarsi attraverso la scheda **SVAMDI C** e il parametro **ISEE**, e non attraverso criteri temporali che introducono una casualità del tutto estranea alla finalità solidaristica della prestazione.

L'Azienda Consortile "Agro Solidale" ha invece operato un'illegittima integrazione in pejus della disciplina sovraordinata, cristallizzando nell'atto impugnato un meccanismo di accesso che la normativa statale e regionale non prevede e che la giurisprudenza ha già censurato. Tale meccanismo

si traduce nella negazione di un LEPS a un soggetto in condizione di gravissima disabilità, con diretta lesione dei diritti fondamentali del minore tutelati dagli artt. 2, 3, 32 e 38 Cost.

**ECCESSO DI POTERE** (per disparità di trattamento – difetto di motivazione)

La Determinazione n. 140/2026 determina una disparità di trattamento manifestamente irragionevole tra il ricorrente e i quattro soggetti classificati come disabili gravi che ne sono invece destinatari.

Il [REDACTED] presenta un bisogno assistenziale di intensità massima – assistenza continuativa h24 per [REDACTED] strutturalmente superiore a quello dei soggetti gravi beneficiati.

Ciò non è contestato dall'Amministrazione, che ha anzi riconosciuto espressamente la "posizione utile" del [REDACTED]

Ciò nonostante, l'atto impugnato ha operato una scelta distributiva che privilegia il bisogno minore rispetto al bisogno maggiore, in aperto contrasto con i principi di ragionevolezza, proporzionalità e parità di trattamento che devono governare l'azione amministrativa.

Tale scelta è, per di più, priva di qualsiasi motivazione.

La determina non contiene la benché minima giustificazione del motivo per cui, in presenza di risorse residue dopo la parziale liquidazione dei gravissimi, queste siano state destinate ai gravi anziché allo scorrimento della lista dei gravissimi in attesa. L'atto è, su questo punto, totalmente silente.

### **ISTANZA CAUTELARE**

**Sul fumus boni iuris:** esso emerge *ictu oculi* dalla documentazione in atti.

La Determinazione n. 140/2026 – che contestualmente dichiara di rispettare le DGRC regionali e ne viola apertamente la gerarchia liquidando somme a disabili gravi in danno di un gravissimo – porta in sé stessa la dimostrazione della propria illegittimità. La violazione della disciplina normativa è manifesta, documentata e incontestabile.

**Sul periculum in mora:** il pregiudizio è attuale, grave e irreparabile. Il [REDACTED] necessita di assistenza continuativa h24. La mancata erogazione dell'assegno di cura (pari a € **1.200,00 mensili** per i disabili gravissimi) priva la famiglia di una risorsa indispensabile per l'acquisto di servizi assistenziali e per la sostenibilità del progetto di vita [REDACTED] [REDACTED] caregiver primaria, ha già subito lesioni fisiche a causa dell'insostenibile carico assistenziale non adeguatamente supportato. Ogni ulteriore ritardo aggrava un danno che, per sua natura, non è integralmente riparabile in via successiva.

### **ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

I ricorrenti avanzano istanza di notifica per pubblici proclami ai controinteressati, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a.

I nominativi dei beneficiari della Determinazione n. 140/2026 risultano indicati nell'atto esclusivamente mediante iniziali e l'elenco integrale, come dichiarato nella stessa determina, è "secretato" per ragioni di riservatezza ex D.Lgs. n. 33/2013. L'Amministrazione ha, altresì, omesso di dare risposta alle istanze di accesso agli atti presentate dai ricorrenti, rendendo materialmente impossibile l'identificazione nominativa dei controinteressati e la conseguente notifica individuale. La notifica per pubblici proclami costituisce, nella specie, l'unico strumento idoneo a garantire l'integrazione del contraddittorio nel rispetto del diritto di difesa di tutte le parti.

#### PQM

Voglia l'Ecc.mo TAR adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione:

**In via preliminare**, autorizzare la notifica del presente ricorso per pubblici proclami ai controinteressati, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a.

**In via cautelare**, ai sensi dell'art. 55 c.p.a., sospendere l'efficacia della Determinazione Generale n. 140 del 05/03/2026 nella parte lesiva e, per l'effetto, ordinare all'Azienda Consortile "Agro Solidale" di inserire immediatamente [REDACTED] nell'elenco dei beneficiari dell'assegno di cura per disabili gravissimi, con erogazione interinale dell'importo di € **1.200,00 mensili**.

**Nel merito:**

**Annullare** la Determinazione Generale n. 140 del 05/03/2026 nella parte in cui esclude i [REDACTED] dalla platea dei beneficiari e liquida assegni a disabili gravi, nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale;

**Accertare e dichiarare** il diritto [REDACTED] alla percezione dell'assegno di cura per disabili gravissimi, nella misura di € **1.200,00 mensili**, con decorrenza dalla data della valutazione UVI (**30.05.2023**), ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia;

**Condannare** l'Azienda Consortile "Agro Solidale" e le amministrazioni resistenti, in solido tra loro, alla corresponsione di tutti gli arretrati maturati e non corrisposti dalla data di decorrenza del diritto, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione di ciascuna mensilità al saldo effettivo;

**Condannare** le amministrazioni resistenti al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dai ricorrenti e [REDACTED] da liquidarsi anche in via equitativa, ivi incluso il danno alla salute

e all'integrità psicofisica cagionato dall'insostenibile carico assistenziale sopportato senza adeguato supporto istituzionale.

Con vittoria delle competenze di lite, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari.

Si dichiara che il presente ricorso verte in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, ma che non è dovuto il contributo unificato in quanto sussiste una connessione tra l'atto impugnato con i motivi aggiunti e quelli gravati con ricorso principale e non si determina un effettivo e sostanziale ampliamento dell'oggetto della controversia (Cass. Sentenze nn. 23528 e 23530 del 2020; Ordinanza n. 2640/2024).

Si depositano i seguenti documenti

**Determinazione Generale n. 140 del 05/03/2026** dell'Azienda Consortile "Agro Solidale" – Ambito S01\_3 (FNA 2023 – Liquidazione bimestre gennaio-febbraio 2026), e si rimanda integralmente per i documenti già depositati nel fascicolo del giudizio R.G. 555/2026.

Salerno, 04 aprile 2026

**Avv. Pasquale Salvo**

**Avv. Michela Antolino**